

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 6.11.2017

INFORMATIVA MENSILE N. 11/2017

NOVITA' OTTOBRE 2017

INDICE

OTTOBRE 2017: NOVITÀ

- 1 *Locazioni brevi – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate* pag. 2
- 2 *Avvisi dell’Agenzia delle Entrate su anomalie relative ai redditi del 2013 – termine di risposta* pag. 3
- 3 *Super-ammortamenti e iper-ammortamenti – investimenti effettuati nel termine “lungo” - chiarimenti.....* pag. 4
- 4 *Rinuncia al TFM da parte degli amministratori – trattamento fiscale* pag. 4
- 5 *Impresa tra conviventi – applicabilità del regime fiscale previsto per l’impresa familiare* pag. 6
- 6 *“Split Payment” – società controllate – terza rettifica degli elenchi definitivi pubblicati per il 2017* pag. 6
- 7 *Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – ulteriori chiarimenti* pag. 6
- 8 *Digitalizzazione delle PMI – concessione di agevolazioni sotto forma di voucher – disposizioni attuative* pag. 7

NOVEMBRE 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... pag. 9

OTTOBRE 2017: NOVITA'

1	LOCAZIONI BREVI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle locazioni brevi, ovvero per quei: <i>“contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”</i> . A tali contratti sono inoltre assimilati: <ul style="list-style-type: none">• i contratti di sublocazione, stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);• i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi e stipulati alle suddette condizioni che configurano una locazione breve.
1.1	LOCAZIONI BREVI – ALCUNE PRECISAZIONI <i>Decorrenza</i> Rientrano in tale disciplina solo i contratti stipulati dal 1° giugno 2017. <i>Fornitura di servizi</i> L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che la “locazione breve”: <ul style="list-style-type: none">• è compatibile, oltre che con la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali (come espressamente previsto dalla norma), anche con la fornitura di altri servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile, come la fornitura di utenze, <i>wi-fi</i> e aria condizionata;• non è invece compatibile con i servizi che richiedono una forma anche minima di organizzazione e che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile (es. fornitura della colazione, somministrazione di pasti, messa a disposizione di auto a noleggio, di guide turistiche o interpreti, ecc.). <i>Intermediari</i> Con riferimento alla definizione di “intermediario”, si considera: <ul style="list-style-type: none">• non solo coloro che esercitano la professione di mediatore disciplinata dalla legge;• ma anche tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l'incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore.
1.2	DURATA DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE Per la verifica della durata (che non deve essere superiore a 30 giorni), si deve considerare il singolo contratto stipulato tra le parti: se in un anno le parti stipulano più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile, ognuno di essi può rientrare nella disciplina delle locazioni brevi, se ha durata non superiore a 30 giorni, anche se la sommatoria dei vari contratti eccede il limite di 30 giorni.

segue	Diversa è la regola per la verifica dell'obbligo di registrazione. Infatti, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso i contratti di locazione, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, aventi durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno. Pertanto, per verificare la sussistenza dell'obbligo di registrazione, bisogna computare la durata di tutti i contratti intercorsi nello stesso anno tra il medesimo conduttore ed il medesimo locatore aventi ad oggetto un determinato immobile: se la durata complessiva non supera i 30 giorni, non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso.
1.3	APPLICAZIONE DELLA "CEDOLARE SECCA" I contratti di locazione breve ed i contratti assimilati possono accedere alla "cedolare secca". L'opzione va espressa nella dichiarazione dei redditi o con il modello RLI (nel caso di registrazione volontaria o nel caso in cui si configuri l'obbligo di registrazione, avendo le parti stipulato più contratti nel medesimo anno). Con riferimento ai contratti di locazione breve stipulati dal comodatario, i redditi derivanti dal contratto di concessione in godimento vanno imputati al comodatario e qualificati come redditi diversi, in quanto assimilabili ai redditi derivanti dalla sublocazione. Per tali redditi la possibilità di accedere alla cedolare secca configura una eccezione operante specificamente per la disciplina delle locazioni brevi.
1.4	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTRATTI Gli "intermediari" dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve (e contratti assimilati) stipulati per il loro tramite, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Il riferimento ai contratti "conclusi per il tramite" dell'intermediario implica che l'intermediario sia tenuto alla comunicazione dei dati solo se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l'intermediario o aderendo alla offerta di locazione tramite la piattaforma <i>online</i> . Invece, l'obbligo di comunicazione non sorge se il locatore si avvale dell'intermediario solo per proporre l'immobile in locazione ma il conduttore comunica direttamente al locatore l'accettazione della proposta.
1.5	OBBLIGO DI RITENUTA SUI CANONI O CORRISPETTIVI Gli "intermediari" devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove incassino o intervengano nel pagamento dei canoni di locazione o sublocazione breve o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.
2	AVVISI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SU ANOMALIE RELATIVE AI REDDITI DEL 2013 - TERMINE DI RISPOSTA
	L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che c'è tempo fino al 31.12.2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti in relazione: <ul style="list-style-type: none">• alle anomalie riguardanti i redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2013;• oggetto di comunicazioni inviate via PEC o tramite posta ordinaria, da maggio a settembre 2017.
2.1	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e ritiene che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all'errore o alla dimenticanza:

segue	<ul style="list-style-type: none">• inviando all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria;• versando le maggiori imposte dovute e i relativi interessi legali;• utilizzando il ravvedimento operoso, con beneficio di riduzione delle sanzioni.
2.2	INVIO DEI CHIARIMENTI E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI Ove il destinatario dell'avviso ritenga che i dati riportati nella dichiarazione siano corretti, può segnalarlo all'Agenzia delle Entrate inviando i documenti giustificativi: <ul style="list-style-type: none">• direttamente agli Uffici Territoriali;• oppure utilizzando il canale telematico Civis; evitando così la successiva fase dell'accertamento con applicazione di interessi e sanzioni più elevate.
3	SUPER-AMMORTAMENTI E IPER-AMMORTAMENTI - INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL TERMINE "LUNGO" - CHIARIMENTI
	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità della disciplina dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati nel termine "lungo", nell'ipotesi in cui l'investitore scelga il <i>leasing</i> .
3.1	PROFILI TEMPORALI A condizione che entro il 31.12.2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20%, è infatti prevista la possibilità di beneficiare: <ul style="list-style-type: none">• dei super-ammortamenti 2017, per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018;• degli iper-ammortamenti, per gli investimenti effettuati entro il 30.9.2018.
3.2	LEASING L'Agenzia chiarisce che i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti spettano anche se, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31.12.2017, l'investitore decide successivamente di acquisire il bene tramite contratto di <i>leasing</i> . In particolare: <ul style="list-style-type: none">• in caso di compensazione dell'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di <i>leasing</i>, l'investitore può fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31.12.2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato un acconto almeno pari al 20%;• nel caso di restituzione da parte del fornitore dell'acconto versato, l'investitore può fruire della maggiorazione a condizione che in sede di restituzione dell'acconto e di stipula del contratto di <i>leasing</i> venga corrisposto al locatore un maxicanone almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di <i>leasing</i> il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.
4	RINUNCIA AL TFM DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI - TRATTAMENTO FISCALE
	L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile in caso di rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori.
4.1	TRATTAMENTO DEL TFM IN CAPO ALLA SOCIETÀ Gli accantonamenti relativi alle indennità di fine mandato sono fiscalmente deducibili in capo all'impresa secondo il principio di competenza.

segue	La deducibilità è subordinata alla circostanza che il diritto all'indennità risulti da un <i>"atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto"</i> . In caso contrario, la deduzione avviene nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità medesima.
4.2	TRATTAMENTO DEL TFM IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI In riferimento agli amministratori, il TFM può essere riconducibile ai redditi assimilati al lavoro dipendente oppure ai redditi di natura professionale. In entrambi i casi, la tassazione segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.
4.3	TRATTAMENTO DELLA RINUNCIA AI CREDITI IN CAPO ALLA SOCIETÀ In caso di rinuncia al TFM da parte di amministratori-soci è previsto che: <i>"la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale"</i> . A tal fine, il socio è tenuto a fornire alla partecipata una comunicazione, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore fiscale del credito. In assenza di tale comunicazione, il medesimo valore è assunto pari a zero e il debitore assoggetta a tassazione l'intero valore nominale del credito. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, in presenza di crediti verso persone fisiche non esercenti attività d'impresa: <ul style="list-style-type: none">• non è ravvisabile alcuna differenza tra valore fiscale e valore nominale dei crediti rinunciati; pertanto, la società partecipata non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva;• non è necessaria la comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia. In caso di rinuncia al TFM da parte di amministratori non soci è previsto che <i>"si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi"</i> . Pertanto, a seguito della rinuncia degli amministratori non soci: <ul style="list-style-type: none">• se la società ha dedotto le quote di TFM accantonate, deve assoggettare a tassazione una sopravvenienza attiva;• se la società non ha dedotto le quote di TFM accantonate, la rinuncia non ha effetto fiscale.
4.4	TRATTAMENTO DELLA RINUNCIA AI CREDITI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI Secondo l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, <i>"la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta"</i> . E' prevista quindi la tesi del c.d. "incasso giuridico". Secondo l'Agenzia delle Entrate, laddove gli amministratori-soci rinuncino alle quote di TFM accantonate patrimonializzando la società, i crediti rinunciati – che si intendono giuridicamente incassati – devono essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente

segue	obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società. Gli amministratori non soci, invece, non potendo incrementare il valore della partecipazione, non sono assoggettati ad alcuna imposizione fiscale, posto che la tesi dell'incasso giuridico non trova applicazione.
5	IMPRESA TRA CONVIVENTI - APPLICABILITÀ DEL REGIME FISCALE PREVISTO PER L'IMPRESA FAMILIARE
	Si ricorda che i redditi dell'impresa familiare sono imputati, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. L'Agenzia delle Entrate ha adesso previsto che tale disposizione si applica anche al reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa dell'altro convivente. Pertanto, il reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa dell'altro convivente, è imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione.
6	"SPLIT PAYMENT" - SOCIETÀ CONTROLLATE - TERZA RETTIFICA DEGLI ELENCHI DEFINITIVI PUBBLICATI PER IL 2017
	Il Dipartimento delle Finanze in data 31.10.2017, ha reso disponibile sul proprio sito internet istituzionale gli elenchi rettificati e definitivi contenenti i soggetti che, a partire dall'1.7.2017, sono tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (" <i>split payment</i> ").
6.1	ELENCHI INTERESSATI DALLE ULTERIORI RETTIFICHE Gli elenchi che sono stati interessati dalle rettifiche sono: <ul style="list-style-type: none">• l'elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle Società controllate da queste ultime;• l'elenco delle società controllate di diritto da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni e delle società controllate da queste ultime.
6.2	ELENCHI CONFERMATI NELLA VERSIONE PUBBLICATA IN DATA 26.7.2017 Sono stati invece confermati: <ul style="list-style-type: none">• l'elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;• l'elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
6.3	SOGGETTI TENUTI AD APPLICARE LO "SPLIT PAYMENT" Si ribadisce che sono tenute all'applicazione dello " <i>split payment</i> ": <ul style="list-style-type: none">• le Pubbliche Amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria, incluse nell'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. "elenco IPA") senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi";• le società controllate da Pubbliche Amministrazioni, nonché le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.
7	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - ULTERIORI CHIARIMENTI

7.1	MODIFICA DELL'ESERCIZIO SOCIALE L'Agenzia delle Entrate, ha fornito ulteriori indicazioni con riferimento al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nel caso in cui venga modificata la durata dell'esercizio sociale, rendendola non più coincidente con l'anno solare.
7.2	SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE E' stato inoltre approfondito l'ambito applicativo con riferimento al settore delle biotecnologie. Tra i numerosi chiarimenti, si segnala che: <ul style="list-style-type: none">• non è ammissibile all'agevolazione la spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili sul mercato, quand'anche impiegati per la realizzazione dei prototipi;• sono ammissibili le quote di ammortamento di tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo, e non solo di "strumenti e attrezzature di laboratorio" in senso stretto;• sono ammissibili i costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata o che non abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso.
8	DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI VOUCHER - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande, da parte di micro, piccole e medie imprese, per l'ottenimento del c.d. "voucher digitalizzazione".
8.1	AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI L'agevolazione è concessa sotto forma di <i>voucher</i> , d'importo non superiore a 10.000,00 euro (nel limite delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro), per l'acquisto di <i>hardware</i> , <i>software</i> e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico. I <i>voucher</i> sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.
8.2	SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che: <ul style="list-style-type: none">• si qualificano come micro, piccola o media impresa (MPMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato;• non rientrino tra le imprese attive nei settori esclusi dagli aiuti "de minimis" (ad esempio, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura); qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, possono beneficiare del <i>voucher</i> a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi;• abbiano sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;• non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese. Studi professionali Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti al Registro delle imprese.

8.3	SPESE AMMISSIBILI Sono considerate ammissibili alle suddette agevolazioni le spese relative all'acquisto di <i>hardware</i> , <i>software</i> e servizi specialistici che consentano: <ul style="list-style-type: none">• il miglioramento dell'efficienza aziendale;• la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;• lo sviluppo di soluzioni di <i>e-commerce</i>;• la connettività a banda larga e ultralarga;• il collegamento alla rete Internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di <i>decoder</i> e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;• la formazione qualificata, nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (<i>Information and Communication Technology, ICT</i>) del personale delle PMI. Le spese devono essere relative a beni nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato. La data del primo titolo di spesa ammissibile deve essere successiva alla prenotazione del <i>voucher</i> e l'investimento complessivo deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla pubblicazione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, del provvedimento cumulativo di prenotazione.
8.4	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di accesso ai voucher devono essere presentate esclusivamente per via telematica a partire dalle ore 10.00 del 30.1.2018 e fino alle ore 17.00 del 9.2.2018.
8.5	CUMULABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE Il <i>voucher</i> : <ul style="list-style-type: none">• non è cumulabile con altri contributi pubblici, inquadrabili come aiuti di Stato in base alla normativa comunitaria, concessi a valere sugli stessi costi;• è invece fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali ad esempio i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti.

NOVEMBRE 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2017	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2017;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.11.2017	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2017;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2017	Versamento IVA terzo trimestre 2017	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2017;• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2017	Versamento IVA terzo trimestre 2017	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2017;• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2017	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2016 (modello IVA 2017):</p> <ul style="list-style-type: none">• la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2017;• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017.
16.11.2017	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017;• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017 o il 30.8.2017.
16.11.2017	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2017.</p>
16.11.2017	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none">• dovuti a saldo per il 2016 e in acconto per il 2017;• con applicazione dei previsti interessi.
20.11.2017	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, relative ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 21.8.2017, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.9.2018;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Se entro il 21.8.2017 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 20.7.2017;• entro il 30.9.2018;• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
21.11.2017	Domande “voucher internazionalizzazione”	<p>Le micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria e le relative reti possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, a compilare le domande:</p> <ul style="list-style-type: none">• di concessione del “voucher per l'internazionalizzazione”;• tramite l'apposita procedura disponibile sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it). <p>Le domande devono essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 28.11.2017 e fino alle ore 16.00 dell'1.12.2017; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
27.11.2017	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di ottobre 2017;• in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2017, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono presentare i modelli relativi al mese di ottobre 2017, appositamente contrassegnati;• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
28.11.2017	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017	<p>I soggetti IRES “solari” che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, relative ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2017, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• va effettuato entro il 30.9.2018;• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Se entro il 30.8.2017 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">• con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 31.7.2017;• entro il 30.9.2018;• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
28.11.2017	Domande "voucher internazionalizzazione"	<p>Le micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria e le relative reti possono iniziare, a partire dalle ore 10.00, a presentare in via telematica le domande:</p> <ul style="list-style-type: none">• di concessione del "voucher per l'internazionalizzazione";• tramite l'apposita procedura disponibile sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it). <p>Le domande possono essere presentate fino alle ore 16.00 dell'1.12.2017; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.11.2017	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2017;• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
30.11.2017	Versamenti per la "rottamazione" delle cartelle di pagamento	<p>I soggetti che hanno presentato all'Agente della Riscossione competente, entro il 21.4.2017, la domanda per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione") e che hanno optato per il versamento in 5 rate delle somme dovute, devono effettuare il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• della terza rata delle somme dovute, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione;• salvo diversa scadenza stabilita dall'Agente stesso.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Per effetto del recente Decreto, entro il termine in esame devono essere effettuati, senza oneri aggiuntivi, anche: <ul style="list-style-type: none">• i versamenti delle prime due rate scaduti, rispettivamente, il 31.7.2017 e il 2.10.2017, qualora il versamento sia stato omesso o effettuato in misura insufficiente;• il versamento in unica soluzione, scaduto il 31.7.2017, qualora non effettuato o effettuato in misura insufficiente.
30.11.2017	Versamenti per la "rottamazione" delle liti fiscali pendenti	I contribuenti che, entro il 2.10.2017, hanno aderito alla definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ove la notifica del ricorso alla controparte sia avvenuta entro il 24.4.2017 (c.d. "rottamazione"), in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute devono versare: <ul style="list-style-type: none">• la seconda di tre rate, pari al 40% del dovuto (il restante 20% dovrà essere versato entro il 2.7.2018);• oppure la seconda e ultima rata, pari al 60% del dovuto. Gli importi da versare vanno maggiorati degli interessi legali calcolati a partire dal 3.10.2017.
30.11.2017	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale: <ul style="list-style-type: none">• dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2016, effettuata entro il 31.5.2017;• con effetto dall'1.1.2017. Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 16.6.2018.
30.11.2017	Assegnazioni beni ai soci o trasformazione in società semplice	Le snc, sas, srl, spa e sapa devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, delle imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP, dovute per: <ul style="list-style-type: none">• la cessione o assegnazione ai soci di beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o di beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa);• oppure la trasformazione in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;• avvenuta entro il 30.9.2017. Il rimanente 40% dovrà essere versato entro il 16.6.2018.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2017	Versamento maggiorazione diritto camerale	Le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il pagamento della maggiorazione: <ul style="list-style-type: none">• fino al 20% del diritto camerale, eventualmente deliberata dalla Camera di Commercio (si veda il DM 22.5.2017);• qualora non ancora corrisposta per l'anno 2017.
30.11.2017	Trattenuta acconti da 730/2017	In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2017, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2017, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
30.11.2017	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2017 PF	Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2017, relativo: <ul style="list-style-type: none">• all'IRPEF;• alla cedolare secca sulle locazioni;• all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";• all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario;• all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero);• all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero). Si ricorda che tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2017	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI 2017 PF	Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2017, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2016, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2017, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2017, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2016, nei limiti del previsto massimale. Si ricorda che tali versamenti non possono essere rateizzati.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2017	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2017 SC ed ENC	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2017, relativo: <ul style="list-style-type: none">• all'IRES;• alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo" o in perdita sistematica;• all'addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi. Si ricorda che tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2017	Versamento acconti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2017. Si ricorda che tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2017	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2017: <ul style="list-style-type: none">• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017; in tale termine, infatti, scadeva anche la seconda rata;• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017.
30.11.2017	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2017. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato dal relativo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si ricorda che per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

Studio Gorini s.t.p. a r.l.

Informativa mensile n. 11/2017 – pag. 15